**DGR n. 1943/2019**

**Bandi di apertura dei termini per la presentazione di domande di contributo**

**a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020**

**FAQ**

Quesiti di carattere generale

[Preventivi per spese già sostenute](#Risposta01)

Misura 1.41/1

[Ammissibilità a contributo di un ulteriore intervento su un peschereccio che ha già usufruito di un finanziamento nello stesso periodo di programmazione](#Risposta15)

Misura 1.41/2

[Sostituzione o modifica di motori f.b. a benzina per utilizzo di GPL](#Risposta02)

Misura 1.42

[Tra le spese ammissibili previste al punto 2 lettera b del bando può rientrare un automezzo per la vendita su strada del prodotto fresco ma anche, in parte, fritto?](#Risposta03)

[Mezzi e attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori](#Risposta04).

Misura 2.48/1

[Requisito della titolarità della concessione demaniale al fine della presentazione di domanda di contributo per investimenti produttivi (nuovi impianti)](#Risposta05).

[Concessioni, autorizzazioni, permessi e altri atti di assenso per l’esercizio dell’attività di molluschicoltura da presentare con la domanda di contributo (ai sensi del paragrafo 7, lett. B dell’Allegato A alla DGR n. 1943/2019)](#Risposta11).

[Utilizzo di unità uso conto proprio asservite ad impianto di acquacoltura oggetto di contributo FEAMP. Stabilità delle operazioni](#Risposta12).

[Criteri di ammissibilità di cui al paragrafo 1.3 del bando per imprese che fanno il loro primo ingresso nel settore (piano aziendale; relazione indipendente sulla commercializzazione; studio di fattibilità)](#Risposta06).

[certificazioni di prodotto, processo e ambientali. Ammissibilità della spesa e valutazione ai fini dei criteri di selezione](#Risposta07).

[Acquisto di un furgone isotermico refrigerato. Misura di pertinenza dell’investimento](#Risposta08).

[Acquisto di un furgone isotermico refrigerato. Confrontabilità dei preventivi](#Risposta09).

Misura 2.48/2

[certificazioni di prodotto, processo e ambientali. Ammissibilità della spesa e valutazione ai fini dei criteri di selezione](#Risposta07).

Misura 5.69

[certificazioni di prodotto, processo e ambientali. Ammissibilità della spesa e valutazione ai fini dei criteri di selezione](#Risposta07).

[Acquisto di un furgone isotermico refrigerato. Misura di pertinenza dell’investimento](#Risposta08).

[Acquisto di un furgone isotermico refrigerato. Confrontabilità dei preventivi](#Risposta09).

[Ammissibilità a finanziamento di interventi riguardanti stabilimenti che, oltre a trasformare prodotti ittici, producono anche confezioni a base di carne che non contengono prodotti ittici](#Risposta10).

[E’ ammissibile la spesa per la bonifica dall’eternit del tetto e controsoffitto di uno stabilimento](#Risposta13)?

 [Sono ammesse le spese sostenute in leasing relative a contratti stipulati fra il 2018 e il 2019, con scadenza a 60 mesi, ovvero oltre la fine prevista dei progetti d’investimento?](#Risposta14)

1. *In caso di spese già sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, all’interno del periodo di ammissibilità, oltre alla fattura è necessario allegare alla domanda di sostegno preventivi di altre ditte?*

In caso di spese già sostenute è comunque necessario acquisire e allegare alla domanda di sostegno due preventivi indipendenti e confrontabili al fine della valutazione della congruità della spesa e di evitare possibili contestazioni da parte dell’autorità di certificazione. Qualora la disponibilità sul mercato non consentisse di ottenere i 2 preventivi, bisognerà darne adeguata giustificazione in modo analogo a quanto viene già fatto per le spese ancora da sostenere.

1. *Il bando per la misura 1.41 par 1 (Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici) obbliga a dichiarare che “per l’investimento in oggetto non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio”. Nel caso di un peschereccio che ha già fruito di un contributo per un intervento di efficientamento del sistema propulsivo, è possibile presentare una ulteriore domanda per un tipo di investimento differente, quale la realizzazione di alette antirollio?*

il vincolo in questione non fa riferimento alla misura o all'obiettivo tematico di pertinenza, bensì all'investimento in quanto tale. Pertanto, mentre è da escludersi che nello stesso periodo di programmazione possa essere finanziata due volte un’operazione di modifica dello scafo al fine di miglioramento della stabilità e dell’idrodinamica, è invece possibile ammettere a contributo tale tipo di investimento nel caso di un peschereccio che ha già usufruito un finanziamento per una operazione ha invece riguardato il sistema propulsivo.

1. *È possibile ottenere finanziamenti per la sostituzione o la modifica di un motore fuoribordo a benzina installato su imbarcazione della piccola pesca costiera, installando un nuovo motore a GPL oppure installando un apposito impianto a GPL su un motore già in uso?*

La misura 1.41-2 (allegato G alla DGR 1943/2019) prevede la possibilità di sostituzione dei motori principali e ausiliari per i pescherecci iscritti nei compartimenti marittimi del Veneto.

Per quanto riguarda l’ammodernamento dei motori mediante installazione di impianto a GPL, l’intervento può essere finanziato sulla base di documentazione dimostrativa dell’effetto in termini di riduzione delle emissioni di CO2 (schede tecniche dei motori o relazioni tecniche indipendenti).

Ai fini della presentazione delle domande si richiama l’attenzione su requisiti e vincoli previsti dal bando tra i quali in particolare:

* limite minimo di spesa ammissibile: 15.000,00 Euro;
* verifica puntuale dei criteri di ammissibilità di cui alla tabella riportata al par. 1.3 del bando (allegato G alla DGR 1943/2019);
* verifica puntuale dell’ammissibilità condizionata alla potenza del nuovo motore in funzione della lunghezza dell’imbarcazione (par. 1.4 del bando);
* verifica del raggiungimento del punteggio minimo dei criteri di selezione (minimo 1 punto con due criteri) di cui al par.7 del bando.
1. *Tra le spese ammissibili previste al punto 2 lettera b del bando per la misura 1.42 può rientrare un automezzo per la vendita su strada del prodotto fresco ma anche, in parte, fritto?*

Gli interventi ammissibili di cui al par. 1.4 del bando (allegato H alla DGR 1943/2019) comprendono gli investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione, alla commercializzazione e alla vendita diretta delle proprie catture.

Tra le categorie di spese ammissibili rientra l’acquisto di automezzi per la vendita diretta del pescato, in particolare veicoli attrezzati per la vendita su strada, conseguentemente la tipologia di investimento descritta risulta in linea di principio ammissibile a contributo.

Si richiama tuttavia l’attenzione sul necessario approfondimento dei presupposti normativi e amministrativi per l’esercizio dell’attività di cui trattasi, anche con riferimento ai regolamenti comunali, di cui bisognerà dar conto mediante compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva del tecnico abilitato (scaricabile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>) in fase di presentazione della domanda e successivamente in fase di rendicontazione con la trasmissione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei titoli necessari alla conduzione dell’attività.

1. *Nella misura 1.42 sono previsti gli acquisti di mezzi e attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato da parte dei pescatori.*

*A) Cosa si intende per vendita diretta?*

*B) Nel caso di un automezzo che serve per la vendita presso i mercati ittici di zona (trasporto e vendita alle pescherie e ai GAS) si può considerare vendita diretta?*

A) La vendita diretta del pescato è la cessione, da parte dell’imprenditore ittico, dei propri prodotti direttamente al consumatore, in ambito locale, senza nessuna intermediazione.

B) Ci si richiama alla definizione di cui al punto precedente.

Si richiama comunque l’attenzione sul necessario approfondimento dei presupposti normativi e amministrativi per l’esercizio dell’attività di cui trattasi, anche con riferimento ai regolamenti comunali, di cui bisognerà dar conto mediante compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva del tecnico abilitato (scaricabile al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-2014-2020-feamp>) in fase di presentazione della domanda e successivamente in fase di rendicontazione con la trasmissione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei titoli necessari alla conduzione dell’attività.

1. *Al fine della presentazione di una domanda di contributo a valere sulla misura 2.48/1, lett. a) investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura (nuovi impianti), il richiedente deve essere titolare della concessione demaniale?*

Ordinariamente, la richiesta di contributo per investimenti produttivi relativi a nuovi impianti di acquacoltura in aree demaniali dovrebbe essere proposta dal titolare della concessione vigente.

Qualora la titolarità della concessione demaniale sia in capo a una cooperativa o consorzio di cui il richiedente sia socio, si ritiene ugualmente ammissibile la domanda nel caso a quest’ultimo sia affidata in uso una porzione della suddetta concessione, purché:

* tale affidamento avvenga con un atto formale (delibera dell’organo di amministrazione della cooperativa o consorzio titolare della concessione ovvero scrittura privata tra le parti);
* l’atto di affidamento sia corredato da una chiara planimetria dell’area data in affidamento;
* l’atto di affidamento non sia in comunque in contrasto con quanto stabilito dalla concessione demaniale.
1. *Un’impresa che esercita la molluschicoltura in acque demaniali, quali atti d’assenso (concessioni, autorizzazioni, permessi, ecc.) deve presentare, con la domanda di contributo per la misura 2.48/1 (acquacoltura), ai sensi del paragrafo 7, lett. B dell’Allegato A alla DGR n. 1943/2019?.*
2. Concessione demaniale vigente, provvista di planimetria. Qualora la concessione demaniale sia intestata a una cooperativa o consorzio di cui il richiedente sia socio, la concessione dovrà essere accompagnata dal formale atto di affidamento da parte del titolare della concessione. SI SOTTOLINEA CHE L’AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NON COSTITUISCE DOCUMENTO AMMISSIBILE;
3. Autorizzazione all’esercizio dell’attività di molluschicoltura da parte della Regione ai sensi dell’art. 40, comma 1 del Regolamento regionale n. 6/2018 (ovvero da parte della Provincia/Città metropolitana qualora l’autorizzazione da questa rilasciata fosse ancora valida);
4. Registrazione dell’allevamento da parte dell’Aulss competente con attribuzione del codice sanitario.
5. *Nel caso di una nuova unità iscritta per l’uso conto proprio e asservita ad impianto di acquacoltura che sia stata oggetto di contributo FEAMP, in cosa consiste la stabilità delle operazioni?*

L’unità deve essere utilizzata al fine ESCLUSIVO dell’attività di acquacoltura da parte del beneficiario per almeno cinque anni dal pagamento finale del contributo. L’unità oggetto di contributo non può essere ceduta a terzi né distolta dall’uso indicato nella domanda (ad esempio non può essere adibita ad attività di pesca).

1. *A) Il punto 1.3 Criteri di ammissibilità prevede la presentazione di un PIANO AZIENDALE, assodato che il piano aziendale sia rivolto a dimostrare la solidità e le garanzie della nuova azienda si chiede precisazioni sul tipo di piano aziendale: si riferisce al piano aziendale agricolo codificato dalla L.R. 11/04 oppure c’è un modello specifico per le imprese acquicole?*

*B) Il punto 1.3 Criteri di ammissibilità prevede la presentazione di una RELAZIONE INDIPENDENTE SULLA COMMERCIALIZZAZIONE, si chiede se sia stato individuato un ente terzo oppure se è possibile incaricare un libero professionista qualificato per provvedervi.*

*C) Il punto 1.3 Criteri di ammissibilità prevede la presentazione di uno STUDIO DI FATTIBILITA’, compresa una VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE. Nel nostro caso specifico l’acquacoltura, per cui si presenta domanda di contributo, prevede il recupero di impianti attualmente dismessi, ma non va a stravolgere gli impianti esistenti, inoltre gli stessi si trovano fuori dalla rete Natura 2000 e pertanto si provvederà alla compilazione dell’allegato E DGR 1400/2017. E’ sufficiente o deve essere integrata in qualche altro modo?*

A) Il piano aziendale di cui al par. 1.3 del bando non deve essere inteso come specificamente riferito a quello codificato dalla LR 11/2004 e dalla DGR 3178 del 08 ottobre 2004.

Non essendo per altro previsto un modello specifico per le imprese acquicole deve ritenersi che il contenuto del medesimo debba integrare gli usuali elementi di business plan quali, a titolo di esempio:

* + descrizione sintetica del progetto imprenditoriale;
	+ forma giuridica;
	+ presentazione degli attori coinvolti nel progetto (imprenditore, soci, management);
	+ progettazione della struttura organizzativa e risorse umane;
	+ analisi del contesto competitivo;
	+ definizione del piano di marketing;
	+ definizione del piano operativo;
	+ piano di fattibilità economico-finanziaria a medio-lungo termine (3-5 anni) con indicazione del fabbisogno finanziario e coperture;
	+ piano temporale di sviluppo delle attività.

B) Per la redazione della relazione indipendente sulla commercializzazione non è stato individuato un ente terzo e pertanto si ritiene che la stessa possa essere affidata a un libero professionista qualificato.

C) Lo studio di fattibilità deve essere inteso come uno studio di fattibilità tecnica ed economica, rispetto al quale la relazione ambientale è solo una delle componenti. Dovrà pertanto essere dimostrata, con riferimento allo specifico investimento, la coerenza con norme e atti pianificatori, l’assenza di possibili effetti ambientali negativi sullo stato di conservazione dei siti tutelati (Natura 2000, zone umide, parchi, riserve ecc.), la sostenibilità economica dell’investimento, ecc. In tale contesto, l’eventuale compilazione dell’allegato E alla DGR 1400/2017, ove ne ricorrano i presupposti, assolve in parte la valutazione dell’impatto ambientale degli interventi (essendo riferita esclusivamente ai siti di Rete Natura 2000).

1. *A) Esiste un elenco dettagliato di certificazioni ammissibili dal programma operativo FEAMP e utili ai fini dell’ottenimento di un maggior punteggio alla domanda di contributo?*

*B) Solo la misura 2.48/2 permette l’ammissibilità della spesa di certificazione ambientale/cogestione emas? È stato quantificato un limite massimo di tale costo? Nelle altre misure possiamo inserire questi costi tra le spese generali?*

*C) Come possiamo conteggiare a priori il beneficio in termini di punteggio apportato dalle certificazioni in possesso dell’azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno?*

**IL QUESITO RIGUARDA LE MISURE 2.48/1, 2.48/2 E 5.69**

A) Non esiste un elenco specifico di certificazioni di prodotto e di processo/sistema cui fare riferimento per l’attribuzione dei punteggi per la selezione dei progetti. La pertinenza dell’oggetto della certificazione dovrà pertanto essere valutata dal richiedente (e successivamente in sede istruttoria) in relazione allo specifico campo di attività nonché alle tipologie di interventi progettuali.

A puro titolo di esempio, si possono considerare pertinenti certificazioni MSC, di produzione biologica (talvolta specificamente oggetto di attribuzione dei punteggi), IFS Food, ISO 9001, ISO 14001, ecc.

Una certificazione pertinente ad esempio alla sicurezza delle informazioni (ISO 27001) potrebbe astrattamente essere riconosciuta qualora la natura dell’attività e dell’investimento fossero correlabili a sistemi informativi aziendali.

B) L’ammissibilità delle spese per l’acquisizione di certificazioni è implicita anche in altre misure, in relazione ai rispettivi obiettivi tematici e agli interventi previsti.

La misura 2.48/1 ha come finalità la promozione delle competitività delle imprese e il bando (All. M alla DGR n. 1943/2019) prevede, al par. 1.4, lett. f), l’ammissibilità di investimenti destinati ad aggiungere valore ai prodotti dell’acquacoltura. Pertanto le spese rivolte all’acquisizione di certificati ambientali, di qualità, biologici potrebbero essere ammesse qualora fosse dimostrata in sede progettuale la ricaduta economica legata all’aumento di valore del prodotto (ovviamente, tale ricaduta dovrebbe trovare anche conferma nella valorizzazione degli indicatori di risultato previsti).

Analogamente, la misura 5.69 ha come obiettivo la promozione della competitività e il bando (All. R alla DGR n. 1943/2019), al par. 7, prevede l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo qualora l’operazione progettuale preveda l’ottenimento di certificazioni di prodotto o di processo, stabilendo implicitamente che i relativi costi rientrano tra le spese ammissibili.

C) Nel caso delle misure 2.48/1 e 2.48/2 è previsto il criterio R1 se l’impresa è già in possesso di certificazioni di prodotto o di processo. Non è previsto alcun punteggio per le certificazioni la cui acquisizione è prevista dal progetto.

Per la misura 5.69 è previsto il criterio R1 se l’impresa è già in possesso di certificazioni di prodotto o di processo ed il criterio O8 se il progetto prevede l’ottenimento di (ulteriori) certificazioni di prodotto o di processo non già precedentemente in possesso dell’impresa.

1. *Quale è la misura pertinente per presentare una domanda di contributo per l’acquisto di un furgone isotermico refrigerato per il trasporto di mitili verso il mercato ittico all’ingrosso?*

Qualora la società beneficiaria fosse titolare di dell’attività di mitilicoltura, la misura appropriata sarebbe la 2.48/1, che al paragrafo 2 prevede esplicitamente come spesa ammissibile l’acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice, atto al trasporto dei prodotti dell’acquacoltura connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all’ingrosso. L’intervento dovrà trovare in questo caso inquadramento tra quelli previsti dall’art. 48, par. 1, lett. a, b, c, f, h del Reg. (UE) n. 508/2014.

Qualora invece la società in questione non svolgesse l’attività di acquacoltura ma operasse nel settore della commercializzazione dei prodotti dell’acquacoltura, l’acquisto del furgone potrebbe rientrare tra le spese ammissibili in base al par. 2 del bando per la misura 5.69 (Allegato R alla DGR n. 1943/2019), sempre a condizione che la coibentazione e il gruppo frigorifero non fossero amovibili dalla motrice. L’intervento dovrà trovare in questo caso inquadramento tra quelli previsti dall’art. 69, par. 1, lett. c, d, e, f del Reg. (UE) n. 508/2014.

1. *Nel caso di acquisto di un furgone isotermico refrigerato per il trasporto di prodotti ittici, I 3 preventivi confrontabili devono essere necessariamente rivolti allo stesso mezzo, ad esempio tre ditte che emettono preventivo per un mezzo FIAT DOBLO’, oppure possono essere di marche diverse ma stesso segmento?*

I tre preventivi devono essere indipendenti e confrontabili. Vista l’abbondanza di concessionarie delle diverse marche, sarebbe opportuno che l’interessato definisse preventivamente il modello di automezzo ritenuto più confacente e acquisisse tre preventivi per lo stesso modello. La presentazione di preventivi riferibili a modelli e marche diverse dovrebbe essere motivata e valutata caso per caso, onde stabilire se i preventivi sono effettivamente confrontabili (volumi, misure, motorizzazione, accessori, ecc.).

1. *Uno stabilimento di trasformazione, provvisto di bollo CE, trasforma sia prodotti ittici sia carne e produce anche confezioni prive di prodotti ittici. Gli interventi di ristrutturazione edilizia dello stabilimento sono ammissibili nell’ambito della misura 5.69?*

Gli interventi riguardanti attività non legate esclusivamente ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura non sono ritenute ammissibili a finanziamento.

1. La presenza di cemento amianto negli stabilimenti produttivi costituisce un rischio riconosciuto per la salute dei lavoratori. Qualora le condizioni di conservazione del cemento amianto siano buone, la rimozione delle medesime non costituiscono OBBLIGO per il datore di lavoro il quale, in presenza di limitate condizioni di degrado, può comunque adottare altre misure conservative.

*Un intervento di rimozione della copertura in cemento amianto potrebbe essere ammissibile ai sensi dell'art. 69, par. 1, lett b) solamente a condizione che:*

* 1. *sia data prova nel Documento di Valutazione dei Rischi che le condizioni di conservazione del manufatto sono compatibili con lo svolgimento delle normali attività lavorative e che non sussistono pertanto i presupposti per l'obbligo di bonifica ai sensi di legge;*
	2. *l'intervento di bonifica sia effettuato da ditta iscritta nell'apposita categoria dell'Albo Gestori Ambientali;*
	3. *sia data prova dell'avvenuto conferimento in discariche autorizzate*
	4. *sia data prova della certificazione di risanamento del manufatto al termine dell'intervento di bonifica.*
1. Si applica quanto stabilito nel paragrafo 7.1.1.11 delle linee guida per l'ammissibilità delle spese del programma operativo FEAMP 2014-2020:

*Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione
finanziaria (leasing) è ammissibile al cofinanziamento alle seguenti condizioni:*

1. *nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia il concedente:*
	* + 1. *il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria;*
			2. *i contratti di locazione finanziaria comportano una clausola di riacquisto oppure prevedono una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;*
			3. *in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione comunitaria corrispondente al periodo residuo;*
			4. *l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa ammissibile al cofinanziamento; l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene dato in locazione;*
			5. *non sono ammissibili le spese attinenti al contratto di leasing non indicate al precedente punto, tra cui le tasse, il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali, gli oneri assicurativi;*
			6. *l’aiuto versato al concedente è utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale;*
			7. *il concedente dimostra che il beneficio dell'aiuto è trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti.*
2. *nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia l'utilizzatore:*
	* + 1. *i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;*
			2. *nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che
			prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi,spese generali, oneri assicurativi;*
			3. *l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria, di cui al precedente punto ii, è versato
			all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell’intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall’utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;*
			4. *nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile; è onere dell’utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo,
			quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa
			ammissibile;*
3. *i canoni pagati dall'utilizzatore in forza di un contratto di vendita e conseguente retro locazione
finanziaria (lease-back), sono spese ammissibili ai sensi della precedente lettera b). I costi di acquisto del bene non sono ammissibili.*